



Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò - Gallipoli

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

APPROVATO IN ASSEMBLEA DIOCESANA,

VERBALE N. 13, NARDÒ 21 APRILE 2006.

PREAMBOLO

Specificità storico-ecclesiali della Diocesi di Nardò - Gallipoli e dell'Azione Cattolica in essa

L'AZIONE CATTOLICA

La diocesi di Nardò-Gallipoli si è costituita, per unificazione, nel 1986.

Fino a questa data le due diocesi hanno segnato storie diverse: a partire dal sec. VI quella di Gallipoli, di derivazione greco-bizantina, di cui il primo vescovo noto è Domenico, e dal 1413 quella di Nardò¹.

Quest'ultima si innesta sull'abbazia benedettina, di cui il primo vescovo è l'abate benedettino Giovanni De Epifanis (1413-1423), favorita dai Normanni nel sec. XI nella loro politica di diffusione del monachesimo latino in territori con esclusiva presenza del monachesimo orientale, come i Basiliani².

Nel mentre la Cattedrale di Gallipoli, dedicata a S. Agata, porta solo i segni del sec. XVII, quando è stata ricostruita, in quanto la originaria era stata distrutta dagli Angioini tra il 1268 e il 1269 (nel frattempo la residenza vescovile si era trasferita in località vicine: prima nel monastero di S. Mauro e poi in un piccolo centro abitato, l'attuale Alezio); la cattedrale di Nardò, dedicata a **Maria SS. Assunta**, annovera pagine architettoniche e figurative risalenti addirittura alla chiesa abbaziale³.

Differenti sul piano territoriale e demografico (più ampia la diocesi di Nardò) e sul piano economico-sociale (agricola la popolazione di Nardò e commerciale quella di Gallipoli), in comune hanno interessi spirituali, favorendo, tra l'altro, la presenza di Ordini religiosi maschili, in prevalenza Francescani e Domenicani, e femminili, essenzialmente Clarisse, che contribuiscono alla crescita di fede nella popolazione⁴, finché tra la legislazione francese di inizio '800 e quella italiana subito dopo l'unità nazionale non sono notevolmente ridimensionati e, per molti, non più ripristinati⁵.

Con la istituzione dei Seminari vescovili, il primo a Nardò nel 1675 con il vescovo Tommaso Brancaccio (1669-1677) e l'altro a Gallipoli nel 1759 con il vescovo Serafico Branconi (1747-1759), si segna una tappa importante per la preparazione dei rispettivi cleri, che dalle 160 unità a Nardò (su una popolazione media di oltre 70 mila abitanti) e dalle 40 a Gallipoli (su una popolazione media di 18 mila abitanti) tra il 1880 e il 1900 si è attestato dal secondo dopoguerra al 1986 rispettivamente intorno alle 100 unità (su una

¹ P. CORSI, *L'episcopio pugliese nel Medioevo: problemi e prospettive*, in *Cronotassi iconografia e araldica dell'episcopato pugliese*, Bari, Edizioni Levante, 1986. Per studi particolari inerenti alla storia della diocesi di Nardò cfr. E. MAZZARELLA, *La sede vescovile di Nardò*, Galatina, Congedo, 1974; e M. MENNONNA, *Nardò dalle origini alla prima metà del '900*, Galatina, Congedo, 2003; alla storia delle origini della diocesi di Gallipoli cfr. A. JACOB, *Gallipoli bizantina*, in E. PENDINELLI-A. JACOB, *Gallipoli*, Galatina, Congedo, 1986.

² B. VETERE, *Il monastero benedettino di S. Maria de Neritono. Origine e Costituzione*, in VETERE (a cura), *Città e Monastero. I segni urbani di Nardò (secc. XI-XV)*, Galatina, Congedo, 1986; C. D. FONSECA (a cura di), *Gli insediamenti rupestri del basso Salento*, Galatina, Congedo, 1979; e S. MENNONNA, *Salvaguardia dell'architettura religiosa rupestre del basso Salento. Degrado da abbandono e degrado da intervento*, a cura di Domenico TADDEI, Firenze, Alinea, 1999.

³ Per una visione artistica cfr. AA. VV., *Fede Storia Arte*, a cura del Comitato diocesano del Giubileo, Galatina, Congedo, 2000.

⁴ Elementi si trovano in M. MENNONNA, *La Chiesa di Nardò-Gallipoli e i suoi vescovi dalle origini all'unificazione*, in *Annuario diocesano 2004*, Copertino, Poligrafica Desa, 2004, pp. 31 e ss.

⁵ Un'analisi dettagliata è condotta da O. MAZZOTTA, *Il naufragio dei chiostri. Conventi di Terra d'Otranto tra restaurazione borbonica e soppressione sabauda*, Nardò, Besa, 2001.

popolazione media di 150 mila abitanti) e alle 40 unità (su una popolazione media di 25 mila abitanti)⁶.

La diocesi Nardò-Gallipoli attualmente conta 140 sacerdoti su una popolazione di poco più di 200 mila abitanti.

In questa storia si inserisce, in epoca contemporanea, l'organizzazione del laicato cattolico non solo nelle numerose confraternite e in altri gruppi ecclesiali, ma anche nel nuovo organismo dell'Opera dei Congressi e, quindi, nell'Azione Cattolica.

A Gallipoli viene formalmente istituito il primo Comitato diocesano nel 1882 con il vescovo Enrico Carfagnini (1880-1898), ma nel 1884 è già sciolto per ricostituirsi, per alcuni mesi, nel 1887, anno in cui, per la prima volta, è costituito nella diocesi di Nardò con il vescovo Michele Mautone (1876-1888). Anche quest'ultimo Comitato subito dopo è sciolto⁷.

A seguito delle persistenti direttive di Leone XIII e dei deliberati delle prime Conferenze Episcopali della regione, nel 1896 a Gallipoli si costituisce, almeno sulla carta, il Comitato diocesano e nel 1897 quello di Nardò, diretto da Quintino Tarantino con la presenza in diocesi anche di qualche circolo cattolico.

Con le "circolari" del Di Rudinì nel 1898 dai vescovi Giuseppe Ricciardi (1888-1908)⁸ a Nardò e Carfagnini a Gallipoli vengono sciolti i Comitati. Tuttavia già nel 1899 si riprende l'attività organizzativa e si può, a fine anno, partecipare al primo Congresso Cattolico Regionale, svoltosi a Taranto, cui partecipa il vescovo Ricciardi: dall'assise, tra l'altro, scaturisce l'iniziativa della pubblicazione di un periodico, "La Provincia cattolica di Terra d'Otranto", quale portavoce delle diocesi di Lecce, Nardò, Otranto, Gallipoli e Ugento⁹.

In particolare nella diocesi di Nardò, con presidente Vincenzo Costa, si costituiscono Comitati parrocchiali, oltre che a Nardò, ad Aradeo, dove vi è anche una Sezione Giovani, a Casarano, a Galatone e a Neviano, mentre sembra che la diocesi di Gallipoli sia rimasta estranea a tale ripresa.

Il fermento della diocesi di Nardò, con la partecipazione dello stesso vescovo, è sancito nel XVIII Congresso Nazionale, tenutosi a Taranto nel settembre 1901.

Su queste basi inizia il cammino dei cattolici della diocesi di Nardò, che, a seguito delle determinazioni di Pio X del 1905, si intensifica di adepti e di iniziative, data anche la particolare attenzione riservata all'Azione Cattolica dal vescovo Nicola Giannattasio (1908-1926), il quale riesce ad organizzare già 22 circoli nel 1914 con una efficiente Giunta diocesana, completa in tutti i vari rami, diretta da Antonio Tafuri¹⁰.

A Gallipoli, dove è più radicato l'attaccamento alle confraternite, pur in misura inferiore e lenta, si assiste ad un ampliamento di partecipazione, durante tutto il lungo episcopato di

⁶ Sul Seminario cfr. G. SANTANTONIO, *Il Seminario di Nardò*, in *Seminario diocesano. Annuario 1998-1999*, Taviano, Grafo 7 Ed., 1998; e M. MENNONNA, *I seminari vescovili delle diocesi di Nardò e di Gallipoli fino all'unificazione*, in *Annuario diocesano 2004*, cit., pp. 153 e ss.

⁷ A. FINO, *Per una storia del movimento cattolico nel Basso Salento tra Ottocento e Novecento*, in S. PALESE (a cura di), *Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa*, Galatina, Congedo, 1982, pp. 115-194. Notizie si trovano anche in V. ROBLES, *Il movimento cattolico pugliese (1881-1904). Storia di un lento e difficile cammino*, Bari, Ed. del Sud, 1981.

⁸ Il Ricciardi dedica tre Lettere pastorali all'A. C.: *L'Azione cattolica e la società ossia Leone XIII e l'Opera dei Comitati cattolici*, del 1898; *Perché non si ubbidisce al Papa? Ossia del timore e pusillanimità nell'Azione Cattolica*, del 1899; *Sull'unità e sulla conformità dei fedeli nell'Azione Cattolica*, del 1905.

⁹ A. FINO, *Per una storia*, cit.

¹⁰ M. MENNONNA, *Un secolo di vicende a Nardò 1860-1960*, Galatina, Congedo, 1993, p. 165.

Gaetano Muller (1898-1935), che dal 1926 abbraccia anche la diocesi di Nardò, da dove è traslato il Giannattasio a causa della sua avversione ai fascisti locali¹¹.

Entrambe le diocesi, pur rispettando gli indirizzi nazionali relativi alla ristrutturata A. C. e pur manifestando da parte del Muller adesione al regime fascista, non sono risparmiate dall'attacco dei fascisti contro i circoli dell'Associazione, sviluppatosi tra il 1930 e il 1931¹².

Dopo questa fase a Nardò con lo stesso vescovo e con i successori Nicola Colangelo (1935-1937), il quale dedica una lettera pastorale all'A. C.¹³, e Gennaro Fenizia (1938-1948), e a Gallipoli con Nicola Margiotta (1935-1953), si procede alla riorganizzazione dell'A. C., che coinvolge sempre più le donne, contribuendo così ad accelerare il processo della loro emancipazione, in quanto inserite da protagoniste negli incontri, nei dibattiti e nelle attività al di fuori delle mura domestiche.

La frammentaria attività, svolta durante il periodo bellico, è ampiamente ricompensata dall'attivismo e dall'entusiasmo nella fase successiva, da cui scaturisce anche l'inserimento del mondo cattolico e, in particolare, dell'A. C., nella sfera politica: anzi quest'ultima per qualche decennio diventa serbatoio della classe dirigente politica della Democrazia Cristiana.

Dopo i brevi episcopati a Nardò di Francesco Minerva (1948-1950) e a Gallipoli di Biagio D'Agostino (1954-1956), cui segue quello di Pasquale Quaremba (1958-1982), soprattutto nella diocesi di Nardò per circa un ventennio, dagli anni '50 alla fine degli anni '60, con gli episcopati di Corrado Ursi (1951-1961) e con parte di quello di Antonio Rosario Mennonna (1962-1983) l'A. C. si invola, superando gli 8 mila iscritti su una popolazione mediamente di 150 mila abitanti e sulla presenza di 100 sacerdoti.

In particolare tra la fine degli anni '50 e gli inizi del decennio successivo vengono rilanciati il Movimento dei Maestri Cattolici, il Movimento dei Laureati Cattolici, l'Unione Cattolica degli Insegnanti Medi (UCIIM) e il Centro Italiano Femminile; sorgono, tra le altre associazioni, le ACLI., la FUCI, che pubblica, anche se per pochi numeri, un proprio periodico, "Conosciamoci", e il Movimento della Gioventù Studentesca.

E' una stagione straordinaria, in cui la Casa Tabor, costruita dal vescovo Ursi, diventa il centro di incontri di spiritualità, di convegni e di continua attività formativa, organizzati dal centro diocesano, la cui presidenza è affidata a Salvatore De Donatis e, per il settore femminile, ad Elisa Sansonetti, coadiuvati da quadri dirigenti motivati e assistiti da zelanti assistenti spirituali, quale Aldo Garzia, futuro vescovo delle due diocesi unificate.

In questo ambito si svolgono gli annuali concorsi "Veritas" con il conseguimento, più volte, di premi nazionali¹⁴.

Con la crisi dell'associazionismo, a partire dai primi anni '70, si verifica un ridimensionamento quantitativo (gli iscritti mediamente diventano poco più di 4 mila unità), rientrando anche in una strategia di riqualificazione di identità dei quadri e della base, in riferimento alla stessa riforma dell'Associazione, che non può a sua volta non risentire del messaggio del Concilio Vaticano II, mentre continua l'attività con identica intensità, grazie ad altrettanto impegnati presidenti diocesani, coadiuvati da validi dirigenti, e a motivati assistenti spirituali, che trovano nel vescovo Mennonna un convinto propugnatore della presenza dell'A. C. in diocesi.

¹¹ Id.

¹² Id. Inoltre, per conoscere le vicende in un'altra diocesi salentina, cfr. S. MARRA, *L'Azione cattolica nell'arcidiocesi di Otranto*, Galatina, Ed. Salentina, 2002.

¹³ N. COLANGELO, *L'ora presente e l'A. C.*, del 1935.

¹⁴ Per un quadro organico cfr. M. MENNONNA, *Un secolo*, cit. 257 e ss. Per avere notizie sull'attività e sui nomi dei protagonisti a livello diocesano e ai livelli parrocchiali si rimanda alla lettura dei "Bollettini Ufficiali della Diocesi di Nardò", relativi agli anni presi in esame. Per un quadro sintetico cfr. "Il Mandorlo", giornale della parrocchia della Santa Famiglia in Nardò, giugno 1998.

A seguito dell'unificazione, agli oltre 4 mila iscritti della diocesi di Nardò si aggiungono i mille della diocesi di Gallipoli, il cui complessivo numero, durante i vescovi della diocesi unificata Aldo Garzia (1986- 994), Vittorio Fusco (1995-1999) e l'attuale Domenico Caliandro, pur di poco, è in costante aumento, mentre continua l'azione nella formazione spirituale e culturale, adeguata ai tempi nuovi, e nell'evangelizzazione più mirata ad incidere nella secolarizzazione diffusa, concretizzando nella comunità cristiana e nella società civile un punto di riferimento di fede, di dialogo e di solidarietà.

CAPITOLO PRIMO

Identità dell’Azione Cattolica della Diocesi di Nardò - Gallipoli

Art.1 - L’Associazione Diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale

L’Associazione Diocesana dell’Azione Cattolica Italiana ha sede in Nardò alla via Campanile n.15; cariche direttive sono: Presidente (diocesano, parrocchiale), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti; la rappresentanza legale dell’associazione sia in ambito ecclesiale che civile spetta al Presidente diocesano.

Art.2 - Ordinamento Diocesano

L’Associazione Diocesana è disciplinata dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 3 - Scelte qualificanti l’Associazione Diocesana

- 1 L’Associazione Diocesana, singolare forma di ministerialità laicale, vuole aiutare i **soci** a camminare verso la santità mediante la formazione alla pratica ed alla testimonianza di vita cristiana, organizzando itinerari esperienziali di fede nello stile del Vangelo.
- 2 L’Associazione Diocesana vuole operare per l’affermazione del vero senso dell’uomo e della sua dignità, della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della carità in modo che i valori cristiani diventino cultura.
- 3 L’impegno dell’Associazione Diocesana vuole essere essenzialmente religioso e apostolico, improntato alla missione, all’evangelizzazione, alla santificazione degli uomini ed alla loro formazione cristiana così da impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i diversi ambienti attraverso un’azione di discernimento comunitario, di atteggiamento profetico e di lettura sapienziale della Storia.
- 4 L’Associazione Diocesana, famiglia di famiglie, vuole collaborare al pieno sviluppo della famiglia, società naturale fondata sul sacramento del matrimonio, favorendo la presa di coscienza del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale e nelle scelte **sociali** e politiche.
- 5 L’Associazione Diocesana è impegnata a promuovere e a diffondere la cultura della **comunione** tra le varie organizzazioni laicali ecclesiali, presenti nella diocesi di Nardò - Gallipoli, nel reciproco rispetto dell’identità e dei propri carismi.

CAPITOLO SECONDO

Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Nardò – Gallipoli.

Art. 4 - Adesione

1 Richiesta

Per aderire all’Azione Cattolica Italiana si richiede una libera manifestazione di volontà, espressione di una scelta personale di maturare la propria vocazione alla santità laicale nella testimonianza dei valori evangelici nei vari ambiti di vita, nel servizio ecclesiale e nella partecipazione al cammino pastorale diocesano.

2 Accoglimento della richiesta

La domanda di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio Diocesano attraverso l’associazione parrocchiale o il gruppo a cui il richiedente vuole aderire.

Con l’accoglimento della domanda il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli aderenti.

L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del **socio** e dell’associazione.

La festa dell’adesione si celebra l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, in forma di riproposta dell’Azione Cattolica Italiana ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile, delle finalità e del servizio, delineati dallo Statuto.

3 Forme di adesione e gestione dell’elenco dei soci

Per la forma dell’adesione si richiama l’art. 3, numero 1,2,3 del Regolamento Nazionale di attuazione.

La gestione degli elenchi dei soci è definita e regolata dal Consiglio Nazionale.

4 Ritiro ed esclusione dall’associazione

Ogni aderente all’Azione Cattolica Italiana può liberamente e in qualsiasi momento dichiarare di non voler fare più parte dell’associazione dando comunicazione scritta, tramite l’associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all’associazione diocesana.

La mancata conferma annuale dell’adesione ha gli stessi effetti dell’atto di ritiro (art 4.2 del Regolamento Nazionale di attuazione).

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del **socio** dall’Azione Cattolica Italiana, per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione della fede cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di attuazione per l’adesione all’associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l’interessato. E’ fatto salvo il diritto del **socio** di ricorrere all’autorità ecclesiastica competente secondo le norme del diritto canonico.

Art. 5 - Partecipazione alla vita associativa

1 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Si richiamano le regole previste dall'art. 17 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

2 Partecipazione democratica

Per le decisioni di particolare rilevanza per la vita associativa, concernenti l'ordinamento associativo, il progetto formativo e la programmazione triennale, si richiede il coinvolgimento dell'associazione in tutte le sue componenti.

Pertanto, la presidenza diocesana promuove e sostiene per tale finalità la funzione primaria spettante all'assemblea e al consiglio, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

3 Elettorato attivo

Il diritto di voto è personale; si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età e non può essere delegato.

Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazione per l'elezione o per la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto si esprime a scrutinio segreto.

4 Elettorato passivo

Sono titolari del diritto all'elettorato passivo tutti coloro che al momento di definire le **candidature** per l'elezione sono aderenti dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e sono in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalle norme che regolano l'elezione.

Qualora l'Associazione parrocchiale, per il settore giovani risulti avere solo iscritti giovanissimi, l'Assemblea può scegliere di non affidare formalmente alcun incarico per il Settore Giovani lasciandone provvisoriamente la responsabilità al Consiglio nel suo insieme. Ad esso competerà successivamente la scelta più opportuna per l'affidamento delle responsabilità educative, curando che le persone che ne sono investite abbiano un adeguato accompagnamento formativo e il loro graduale inserimento nella vita del Consiglio stesso.

5 Conferimento degli incarichi direttivi

Con il termine "incarichi direttivi" s'intendono gli incarichi associativi di Presidente (parrocchiale, diocesano), di componente della presidenza diocesana, di segretario diocesano di Movimenti.

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale; se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido sino al termine del triennio in corso.

Gli incarichi direttivi vengono conferiti dal Consiglio diocesano in conformità di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo diocesano.

La designazione e la nomina del Presidente (parrocchiale, diocesano) devono avvenire nell'osservanza della procedura indicata nell'allegato A, che fa parte integrante del

presente Atto Normativo, e viene indicato con il seguente titolo: ***“Allegato A relativo alla procedura della nomina del presidente parrocchiale o diocesano”***.

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, come stabilito dall’art. 19 dello Statuto.

6 Cessazione dagli incarichi, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.

Le dimissioni dall’incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell’organo competente all’attribuzione dell’incarico.

Le incompatibilità sono stabilite dall’art. 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto.

La decadenza opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni previste dall’art. 15 dello Statuto o dall’art. 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione per ricoprire l’incarico direttivo.

L’atto di accertamento della decadenza può essere compiuto dallo stesso **socio** che riveste l’incarico direttivo mediante la forma della comunicazione delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto direttamente dall’organo competente al conferimento dell’incarico, con apposita deliberazione approvata con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un Consigliere diocesano o parrocchiale subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, un nuovo nominativo.

In caso di dimissioni del Presidente diocesano o di un componente la Presidenza diocesana, scelto tra i non componenti il Consiglio, questi cessa contemporaneamente di far parte del Consiglio stesso.

7 Assistente e collaboratori

Si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 10 dello Statuto e dall’art. 13 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO TERZO

Articolazione dell'Associazione Diocesana

Art. 6 - Articolazione territoriale

1 Definizione e costituzione

L'associazione territoriale, riferita di solito alla comunità parrocchiale, riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita come stabilito dagli artt. 12, numero 4, e 23 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.

L'associazione territoriale può dar vita, nel suo ambito, a gruppi (ad es. gruppo animatori culturali, gruppo operatori sociali, gruppo di animazione ricreativa, gruppo giovani adulti, gruppo terza età, gruppo famiglia,..) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a particolari ambienti; più gruppi operanti in diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

2 Condizioni e modalità di costituzione

Per la costituzione di una nuova associazione territoriale o di un gruppo si richiede, ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano, lo svolgimento di un itinerario formativo della durata di almeno un anno allo scopo di conoscere lo Statuto, il Regolamento Nazionale di Attuazione, il presente Atto Normativo, il progetto formativo e le dinamiche esperienziali associative.

Quando l'Associazione territoriale è vitale in almeno un settore, l'espandersi all'altro settore o a gruppi avverrà per naturale crescita, senza formalità.

3 Associazioni interparrocchiali

Qualora più comunità parrocchiali siano affidate al medesimo Parroco, anche le associazioni parrocchiali dovranno conformarsi alla situazione di fatto e configurarsi come un'unica associazione interparrocchiale.

Art. 7 - Foranie: strutture diocesane intermedie tra diocesi e parrocchie

1 Definizione e costituzione delle foranie

Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale della Diocesi, l'associazione si articola in foranie, cioè in strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie.

2 Condizioni e modalità di costituzione

L'associazione diocesana s'innesta nelle foranie presenti sul territorio, così come formate dal Vescovo.

Art. 8 - Movimenti Nazionali e Movimenti Diocesani

1 Le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC sono regolate dall'art. 38 dello statuto.

- 2 Il MSAC e il MLAC potranno costituirsi, a livello diocesano, previa deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano; la relativa normativa dovrà accordarsi con il Regolamento Nazionale dei rispettivi movimenti.
- 3 I Movimenti Diocesani, come specificato dall'art. 6, numero 1, lettera b, del presente Atto Normativo, richiedono almeno un anno di sperimentazione dell'itinerario formativo ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano, previa presentazione di una relazione concernente le finalità che il movimento vuole perseguire.
- 4 Il movimento è rappresentato dal segretario, che farà parte della presidenza diocesana secondo le forme e i modi stabiliti dal Consiglio Diocesano con apposita deliberazione in base ai criteri di promozione della sua specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

CAPITOLO QUARTO

Ordinamento delle associazioni parrocchiali, delle foranie e delle associazioni interparrocchiali

Art. 9 - Associazione Parrocchiale

1 Struttura organizzativa

L'associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione da condividere nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.

2 Organi

L'associazione parrocchiale opera attraverso l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

- a. L'Assemblea è composta da tutti i **soci** dell'associazione parrocchiale, garantisce la loro partecipazione alla vita associativa, indica le linee programmatiche e le proposte di cammino al consiglio parrocchiale; i ragazzi dell'ACR sono rappresentati in essa dagli educatori, che ai fini dell'espletamento dell'incarico necessariamente devono essere iscritti all'Azione Cattolica Italiana.
- b. Il Consiglio, responsabile della vita e delle attività dell'associazione, assolve le funzioni della programmazione, della gestione e della verifica; in particolare, assume la responsabilità della vita associativa, esegue le decisioni dell'assemblea, cura e verifica le iniziative associative, promuove e coordina le attività di settore, partecipa alle riunioni ed alle iniziative del Consiglio foraniale, collabora alle iniziative promosse dalla presidenza diocesana. E' composto da: soci eletti, comprensivi dei responsabili dell'ACR (uno per ogni fascia d'età), con voto consultivo, animatori per fascia d'età con voto consultivo, segretario e amministratore.
- c. Il Presidente promuove e coordina l'attività associativa, curando la piena collaborazione con il Parroco e con la Comunità parrocchiale. Ha la rappresentanza legale dell'associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici. Il presidente convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea,

garantendone la rappresentanza e l'unitarietà. Nella sua attività è coadiuvato dai vice presidenti di settore, dai responsabili di fascia dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta formale di almeno 1/3 dei componenti.

3 Regole di funzionamento

- a. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. All'inizio del triennio associativo elegge i nuovi consiglieri, in rappresentanza delle diverse componenti dell'associazione, osservando le norme stabilite nell'allegato B, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che viene indicato col titolo "*Allegato B relativo alla elezione del Consiglio Parrocchiale*".
- b. Il Presidente Parrocchiale, designato dall'assemblea mediante elezione è nominato dal Vescovo ai sensi dell'art.5, numero 5, lettera b, del presente Atto Normativo, entro 7 giorni dall'avvenuta convalida diocesana, convoca e presiede il nuovo consiglio parrocchiale; i consiglieri eletti come rappresentanti del settore giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione e possono portare a termine il mandato sino alla scadenza del triennio. Il nuovo consiglio elegge, a scrutinio segreto, i vice presidenti dei settori adulti e giovani (un uomo e una donna per ciascun settore) su proposta dei rispettivi consiglieri; nomina, sentito il Parroco, gli educatori dell'ACR, un coordinatore degli educatori ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti; nomina il segretario e l'amministratore su proposta del presidente; integra il consiglio con i segretari del MSAC e del MLAC, uno per ogni movimento, e con i responsabili dei gruppi eventualmente costituiti in Parrocchia. Della riunione si redige verbale da inviare alla Presidenza diocesana.

4 Associazione interparrocchiale

Per la struttura organizzativa, gli organi e le regole di funzionamento, tenuto conto della singolarità dell'istituto, si osservano le norme stabilite rispettivamente dagli artt.6, numero 3; 9, numeri 2,3 del presente Atto Normativo.

Art. 10 - Struttura foraniale

1 Struttura Organizzativa

La suddivisione della Diocesi in foranie, cioè in porzioni di territorio comprendenti più parrocchie, è una scelta pastorale del Vescovo alla quale l'associazione si conforma.

2 Organi

Nell'ambito di ciascuna forania l'associazione opera attraverso l'assemblea foraniale ed il delegato foraniale.

a. Composizione e funzioni dell'assemblea foraniale

L'assemblea foraniale è composta dai consigli parrocchiali del territorio di riferimento e rimane in carica per il triennio associativo. Provvede ad attuare il programma associativo e a coordinare l'attività associativa della zona pastorale foraniale; elabora proposte e contenuti di interesse comune da discutere in sede di assemblea diocesana.

b. Delegato foraniale

Viene eletto dall'assemblea foraniale all'inizio di ogni triennio associativo tra i **soci** dei settori adulti e giovani.

In raccordo con la presidenza diocesana, convoca l'assemblea foraniale e ne attua le iniziative.

c. **Regole di funzionamento**

L'assemblea foraniale è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal presidente diocesano o dal delegato foraniale o da almeno i 2/3 dei consiglieri parrocchiali; in quest'ultimo caso è necessaria la presenza di un componente della presidenza diocesana.

Art.11 - Movimenti diocesani

- 1 I movimenti diocesani del MSAC e del MLAC vengono disciplinati su base locale con riferimento alle norme stabilite per quelli nazionali ai sensi degli artt. 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione e dell'art 30 dello Statuto. Per i rapporti con l'associazione diocesana si rinvia ad un apposito regolamento, che tenga conto dell'evoluzione nazionale.
- 2 **I rapporti dell'Associazione Diocesana con FUCI, MEIC, e MIEAC sono regolati dall'art.38 dello Statuto e dall'art.36 del R.N.**

CAPITOLO QUINTO

Ordinamento dell'associazione diocesana

Art. 12 - Assemblea diocesana

1 Funzioni

L'assemblea diocesana rappresenta l'Associazione in ciascuna delle sue componenti. In relazione alle scelte pastorali del Vescovo, delibera le linee programmatiche dell'associazione per il triennio successivo, e provvede al rinnovo del consiglio diocesano.

Convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno indica le linee **programmatiche** dell'Associazione. Affronta, altresì, in via straordinaria, temi rilevanti per la vita associativa diocesana non indicati nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati, e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.

L'assemblea diocesana in ragione del numero dei **soci**, **elegge** i delegati all'Assemblea Nazionale di Azione Cattolica Italiana direttamente su di una apposita scheda o dando mandato di scelta al Consiglio Diocesano, **con apposita mozione da approvare prima dell'inizio delle operazioni di voto.**

Approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue eventuali variazioni.

2 Composizione

L'Assemblea diocesana è costituita dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali, dei gruppi interparrocchiali e diocesani anche di Movimento Lavoratori e Studenti, dai rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC facenti parte di diritto del Consiglio diocesano, da un rappresentante per ogni gruppo FUCI, MEIC e MIEAC, dai membri del Consiglio Diocesano.

Le Associazioni parrocchiali complete di ogni articolazione sono rappresentate all'Assemblea diocesana dal Presidente parrocchiale e da altri 3 membri eletti dall'Assemblea o su delega dal Consiglio parrocchiale in modo che siano rappresentati i Settori e l'ACR (per esemplificare: al Presidente si aggiungono tre rappresentanti, uno per ogni Settore e uno dell'ACR).

Le Associazioni parrocchiali che hanno un numero di soci superiore a cento hanno diritto ad un altro rappresentante scelto in base alla consistenza numerica dei Settori adulti, giovani e dell'ACR.

Le Associazioni prive di qualche settore o dell'ACR saranno rappresentate da un delegato del Settore presente, oltre al Presidente. L'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio parrocchiale elegge, con la stessa votazione, i rappresentanti all'assemblea diocesana o può delegare il Consiglio parrocchiale con apposita mozione da approvare prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Risulteranno eletti il primo, che ha riportato il maggior numero di voti del Settore Adulti, del Settore Giovani, degli educatori ACR, occorrendo si eleggerà, con lo stesso criterio, il quarto rappresentante.

I nominativi dei rappresentanti all'assemblea diocesana devono essere comunicati dalle Associazioni parrocchiali alla Presidenza diocesana, mediante apposito modulo, subito dopo la prima riunione del Consiglio parrocchiale neo eletto e comunque non oltre il termine stabilito dal Consiglio diocesano.

I rappresentanti di quelle Associazioni parrocchiali che non abbiamo trasmesso gli appositi moduli entro il termine stabilito dal Consiglio diocesano possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei poteri, e comunque dietro presentazione dello stralcio del verbale firmato dal presidente parrocchiale, da cui risulti la loro elezione e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui l'Assemblea parrocchiale non abbia avuto luogo ha diritto di voto solo il Presidente parrocchiale.

La sostituzione di rappresentanti eletti dall'Associazione parrocchiale, il cui nome sia già stato comunicato alla Presidenza diocesana, può avvenire mediante regolare delega, controfirmata dal Presidente parrocchiale, da presentarsi alla Commissione per la verifica dei poteri. Tale sostituzione è ammessa soltanto per gravi motivi di impedimento: comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega (es. malattia).

Il delegato deve appartenere allo stesso Settore o articolazione di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non possono essere ammesse deleghe a persone già designate come membri dell'Assemblea diocesana. Il delegato non può, a sua volta rilasciare deleghe ad altri.

Spetta alla segreteria diocesana:

- esaminare i moduli provenienti dalle associazioni parrocchiali concernenti l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea diocesana e accertarne la validità;
- controllare il numero dei delegati di ogni associazione parrocchiale;
- verificare che i partecipanti all'assemblea con diritto di voto siano **soci** all'ACI per il tesseramento valido per la votazione.

3 Elezione

In relazione al numero precedente, ciascuna componente in seno all'assemblea viene eletta nel rispetto delle norme del presente Atto Normativo e comunque si assicurerà, per quanto possibile, la presenza delle componenti dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ogni gruppo interparrocchiale o diocesano partecipa con un rappresentante.

4 Svolgimento lavori

L'assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano, tranne quella elettiva.

I lavori di rinnovo del Consiglio diocesano si svolgono nell'osservanza della procedura descritta nell'**allegato C**, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che ha titolo "*Allegato C relativo alla procedura del Consiglio Diocesano*".

5 Modalità di convocazione

Il consiglio diocesano uscente, per il suo rinnovo, stabilisce la data dell'assemblea, che viene convocata dal Presidente diocesano.

6 Periodicità

L'assemblea elettiva del consiglio diocesano è convocata ogni tre anni. In via ordinaria, l'assemblea diocesana è convocata ogni anno. In via straordinaria, invece, a seconda delle necessità.

Art. 13 - Consiglio diocesano

1 Funzioni

Il Consiglio Diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'assemblea ed al Vescovo.

Esegue le decisioni dell'assemblea, propone al Vescovo la nomina del presidente a norma dell'art 5, numero 5, del presente Atto Normativo; elegge i vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi settori; elegge il responsabile ed un vice-responsabile dell'ACR su proposta dell'equipe ACR; nomina il segretario e l'amministratore diocesano su proposta del presidente; promuove lo sviluppo dei movimenti, coordinandone l'attività e approvandone il programma, e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani; studia e cura le iniziative dell'associazione diocesana promuove iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali; approva il bilancio associativo annuale preventivo e consultivo; controlla la gestione amministrativa dell'associazione diocesana; delibera la bozza dell'atto normativo diocesano e le eventuali successive variazioni per la conseguente approvazione da parte dell'assemblea diocesana.

2 Composizione

Fanno parte del Consiglio diocesano: il presidente diocesano, i consiglieri eletti, il collegio assistenti, il segretario e l'amministratore diocesano, i consiglieri eletti in seno al consiglio nazionale, i membri, con diritto di voto, della presidenza diocesana che non sono consiglieri, i segretari dei movimenti eletti dal Congresso diocesano, i rappresentanti del MSAC, del MLAC, della FUCI, del MEIC, del MIEAC.

3 Elezione

Come indicato all'art. 12, numero 4, del presente Atto Normativo.

4 Svolgimento lavori

La riunione del Consiglio è presieduta dal presidente diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per **gravi** motivi.

5 Modalità di convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano, previa deliberazione della presidenza diocesana circa l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione.

6 Periodicità

Il consiglio si riunisce di regola con cadenza trimestrale. I consiglieri possono incontrarsi con maggiore frequenza per problemi specifici e possono proporre al consiglio diocesano orientamenti e iniziative

Art 14 - Presidente Diocesano

1 Funzioni

Il Presidente Diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana di Azione cattolica in ambito ecclesiale e civile, anche agli effetti giuridici.

2 Elezione

Come stabilito dal combinato disposto dagli artt.5, numero 5, lettera b e 13, numero 1, del presente Atto Normativo.

3 Nomina

La nomina del Presidente Diocesano è di competenza del Vescovo.

Art. 15 - Presidenza diocesana

1 Funzioni

Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio diocesano; cura la comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi preposti dal Vescovo all'attuazione di specifici compiti, in particolare con la consulta delle Aggregazioni laicali; assicura la stabile collaborazione con l'Associazione Nazionale.

2 Composizione

E' composta dal Presidente diocesano, da quattro vice-presidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) nel rispetto della rappresentanza della componente maschile e femminile e per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell'ACR o dal vice-responsabile, dal segretario diocesano, dall'amministratore diocesano, dal collegio degli assistenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati.

3 Elezione

L'elezione della presidenza diocesana è di competenza del consiglio diocesano ai sensi dell'art. 13, numero 1 del presente Atto Normativo.

4 Funzionamento

I lavori della Presidenza diocesana sono promossi e coordinati dal Presidente Diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di indisponibilità per gravi motivi.

5 Modalità di convocazione

E' convocata dal Presidente diocesano, che fissa l'ordine del giorno anche sulla base di consultazioni informali con i responsabili di settore.

6 Periodicità

Cadenza a seconda delle problematiche, e, comunque, almeno mensile, possibilmente in giorni fissati nella programmazione annuale per dare continuità all'attività associativa.

Art. 16 - Comitato dei Presidenti Parrocchiali

- 1 Il comitato dei presidenti parrocchiali ha natura di organo intermedio tra il consiglio diocesano e l'assemblea diocesana. Per lo studio di particolari problemi, che richiedono un approfondimento immediato e diretto con la base associativa, il consiglio diocesano dovrà allargarsi, a cura della presidenza diocesana al comitato dei presidenti parrocchiali.
- 2 Il comitato dei Presidenti parrocchiali è convocato, in relazione a problematiche diocesane o nazionali, dal Presidente diocesano, previa deliberazione del Consiglio Diocesano, che stabilisce l'ordine del giorno.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni amministrative

Art. 17 - Contributi Associativi

1 Quote

I **soci** all'Azione Cattolica italiana contribuiscono personalmente in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di Attuazione e secondo le proprie possibilità al finanziamento dell'associazione locale, diocesana e nazionale.

La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote o i contributi mediante i quali i **soci** concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

2 Raccolta

Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.28, numero 5, del Regolamento Nazionale di Attuazione.

3 Sostegno associazione diocesana e nazionale

Come dall'art.29 Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 18 - Gestione amministrativa diocesana

1 Regole di buona amministrazione

L'associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

2 Amministratore

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive. L'amministratore, coadiuvato da tale comitato provvede alla formazione del bilancio preventivo e consultivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

3 Comitato affari economici: modalità di composizione, funzioni, regole di convocazione

Il comitato degli affari economici è presieduto dall'amministratore, ed è composto da due **soci** competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente Diocesano. Il Comitato è convocato dall'amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni di un componente il comitato, lo stesso viene sostituito con altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

4 Gestione amministrativa parrocchiale: enunciazione del principio di riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale

A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del presidente parrocchiale.

CAPITOLO SETTIMO

Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 19

Il presente Atto Normativo entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente

costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio Nazionale.

Art. 20

Sino alla approvazione del presente Atto Normativo da parte del Consiglio Nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 21

Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

“ALLEGATO A”

relativo alla procedura della nomina del presidente parrocchiale o diocesano

- 1 La proposta per la nomina del presidente parrocchiale è effettuata dall'assemblea dell'associazione parrocchiale con la designazione a mezzo di elezione, di una sola persona, scelta da specifica lista, formata da almeno tre **soci**, che hanno partecipato attivamente alla vita associativa almeno per un biennio, predisposta dal Consiglio uscente unitamente all'Assistente parrocchiale, e che liberamente si candidano; viene designato il **socio** più suffragato; la nomina è effettuata dal Vescovo su indicazione del Consiglio parrocchiale. **Nel caso di dimissioni del Presidente Parrocchiale nel corso del triennio, si riconvoca l'Assemblea per nuove elezioni.**
- 2 La proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di **soci**; la nomina è di competenza del Vescovo;
- 3 per la designazione della terna: ogni consigliere indica sulla apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti;
- 4 risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio; la terna così composta viene consegnata all'Assistente Unitario per la consegna al Vescovo, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo componente la terna.

“ALLEGATO B”

relativo alla procedura della elezione del consiglio parrocchiale.

- 1 Il Presidente parrocchiale, d'intesa col parroco e con la Presidenza diocesana, convoca l'Assemblea parrocchiale almeno 10 giorni prima della data fissata, con invito scritto fatto pervenire a tutti i soci aventi diritto di voto.
- 2 Il Presidente, l'Assistente o un terzo dei soci dell'Associazione parrocchiale possono richiedere che a presiedere l'Assemblea parrocchiale sia un membro della Presidenza diocesana o un delegato della stessa. L'Assemblea parrocchiale in caso di necessità, può essere convocata dalla Presidenza diocesana.
- 3 L'Assemblea elegge, su unica scheda, il Consiglio parrocchiale che è rappresentativo dei due Settori (adulti e giovani) e proporzionalmente dei due sessi nell'ambito dei Settori (non dei gruppi).

- 4 Il Consiglio parrocchiale è composto da un numero di membri variabile da cinque a tredici secondo i seguenti criteri:
- membri fino ad un massimo di 50 soci (tre per il settore giovani e due per il settore adulti o viceversa a seconda del numero degli iscritti di ciascun settore);
 - 2 membri ogni 20 soci o frazione in più, fino ad un massimo di 8 consiglieri.
- 5 Il Consiglio parrocchiale, per le associazioni prive di uno dei due settori, è composto da 5 membri.
- 6 La lista proposta dal Consiglio parrocchiale uscente è formata da un numero di candidati non superiore al doppio dei consiglieri da eleggere ed **è formulata nelle sue componenti, dai rispettivi settori in momenti preassembleari, convocati dal Presidente uscente, alla presenza dell'Assistente.**
- 7 Ogni socio, a qualsiasi settore appartenga, ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro (cinque se i consiglieri da eleggere sono più di dieci).
- 8 Il massimo numero di preferenze da esprimere viene indicato su ciascuna scheda. I voti devono indicare ognuno un iscritto a ciascuna delle varie componenti dell'Associazione (un uomo, una donna un giovane, una giovane, la quinta preferenza viene espressa liberamente).
- Si considerano eletti i 4 che hanno conseguito il maggior numero di voti per ciascuna componente l'Associazione (il primo fra gli uomini, la prima fra le donne, il primo fra i giovani, la prima fra le giovani), e gli altri che seguono, indipendentemente dalla provenienza in ordine per numero di voti sino a coprire il numero dei componenti il Consiglio.
- Nel caso che nell'Associazione parrocchiale non siano presenti tutte le suddette quattro componenti, tanto la votazione, quanto i risultati sono rapportati alle componenti esistenti, mantenendo fermo il sistema di cui alla presente norma (ad es.: se le componenti sono tre e il numero dei membri del Consiglio è fissato a 7, nella scheda di votazione vi saranno tre voti vincolati e gli altri liberi; quanto al risultato, si considerano eletti i primi delle rispettive tre componenti e gli altri che seguono, indipendentemente dalla provenienza, in ordine per numero di voti sino a ricoprire il numero di componenti il Consiglio).
- 9 Il seggio elettorale è presieduto dal rappresentante della presidenza diocesana ed è composto da due scrutatori ed un segretario scelti fra gli elettori.
- Il segretario compila il verbale delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
- Agli elettori viene consegnata la scheda timbrata e vidimata da un membro del seggio elettorale.
- Il voto è personale è segreto. Non sono ammesse deleghe.
- Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio procede allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
- 10 In caso di parità di voti tra i candidati della stessa componente, risulta eletto il più anziano di età.

- 11 Il verbale delle operazioni di voto, di spoglio, della proclamazione dei risultati, dei ricorsi e delle decisioni relative, deve essere rimesso, a cura del presidente del seggio, o di un suo delegato (con delega scritta sullo stesso verbale), alla Presidenza diocesana entro 5 giorni da quello in cui si è svolta l'assemblea parrocchiale.
- Eventuali ricorsi, anche non proposti in sede di assemblea parrocchiale, devono pervenire alla presidenza Diocesana entro lo stesso termine di 5 giorni. La Presidenza diocesana decide sulla convalida di tutti gli atti e le operazioni di voto nonché sui ricorsi. Non sarà riconosciuta l'Assemblea parrocchiale non in regola con gli obblighi statutari.
- 12 Il Consiglio parrocchiale si riunisce, per la prima volta, otto giorni dopo la comunicazione di convalida delle operazioni e del risultato dell'assemblea della Presidenza diocesana.
- Nella stessa seduta, ai sensi dell'art.12.2, elegge i delegati all'Assemblea diocesana secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
- Nella riunione successiva il Consiglio parrocchiale eleggerà, su proposta dei Consiglieri di Settore, i responsabili di Settore e dell'ACR e il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente, e nominerà gli educatori e gli animatori dell'ACR, gli Educatori e gli animatori dei gruppi giovanissimi, giovani e adulti anche non facenti parte del Consiglio.
- Di tali nomine ne darà comunicazione alla Presidenza diocesana unitamente alla proposta di nomina del Presidente parrocchiale.
- 13 Fanno parte del Consiglio parrocchiale, con pieno diritto, il Presidente, i Responsabili di Settore, il Segretario e l'Amministratore (anche non eletti nel Consiglio), il Responsabile dell'ACR e a titolo consultivo, la Coppia responsabile **del gruppo famiglie, i responsabili** dei gruppi e delle eventuali articolazioni dei Settori e dei Movimenti che non facciano già parte del Consiglio.
- 14 L'Assemblea parrocchiale per la elezione del Consiglio e dei delegati all'Assemblea diocesana deve essere svolta entro il termine stabilito dal Consiglio Diocesano uscente.
- Non saranno considerate valide, ai fini dell'Assemblea diocesana, le assemblee parrocchiali eventualmente tenute dopo il suddetto termine.
- E' facoltà della Presidenza diocesana di ritenerle valide per gravi motivi. Della convocazione dell'Assemblea parrocchiale deve essere data comunicazione scritta alla presidenza diocesana.

“ALLEGATO C”

relativo alla procedura della elezione del consiglio diocesano.

- 1 Il Presidente e il vice presidente dell'Assemblea diocesana elettiva vengono designati in seno all'Assemblea fra i suoi membri presenti, L'Assemblea può

validamente iniziare i suoi lavori quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Presidente propone all'Assemblea l'elezione della Commissione per la verifica dei poteri che si trasforma successivamente in seggio elettorale (tre persone).

Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di Segreteria (due persone).

Spetta all'Ufficio di segreteria verbalizzare gli atti dell'assemblea. L'Assemblea diocesana convocata per l'elezione del Consiglio diocesano delega al Consiglio diocesano, con l'approvazione di apposita mozione, la designazione dei rappresentanti dell'associazione diocesana all'Assemblea Nazionale dell'ACI, con le modalità indicate dalla Presidenza nazionale.

La commissione per la verifica dei poteri elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili.

Essa opera secondo le modalità stabilite dal Consiglio diocesano uscente (orario e data).

Spetta alla commissione per la verifica dei poteri:

- consegnare a tutti i partecipanti all'assemblea un apposito tesserino che comprovi il diritto di voto;
- decidere sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni parrocchiali che non avessero trasmesso in tempo utile gli appositi moduli, o che avessero ricevuto regolare delega per sostituire rappresentanti eletti dal Consiglio parrocchiale;
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto. La commissione per la verifica dei poteri, esaurito il suo compito, passa allo svolgimento delle operazioni di seggio elettorale.

2 L'Assemblea diocesana elettiva deve essere convocata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.

3 La convocazione dell'Assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato ai Presidenti delle Associazioni parrocchiali e agli altri delegati.

Le schede elettorali sono tre di colore diverso e verranno consegnate ad ogni elettore che ha diritto ad esprimere in ciascuna delle TRE schede a lui consegnate, fino ad un massimo di TRE preferenze.

I Presidenti parrocchiali che rivestono l'incarico di Consiglieri diocesani sono elettori solo come Consiglieri diocesani.

Il seggio elettorale è aperto secondo le modalità (orario e data) stabilite dal Consiglio diocesano uscente;

Spetta al seggio elettorale:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni di votazione;
- approntare le schede per le operazioni di votazione;
- decidere di tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;

- tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio diocesano dell'ACI. Ciascun elettore consegna al seggio il proprio certificato elettorale; tutti i certificati sono conservati ed allegati agli atti del seggio.

L'elezione avviene scegliendo gli tenti indicati in una lista composta da un minimo di 14 nominativi per componente: adulti uomini e donne, giovani uomini e donne, responsabili ACR. **Le liste delle tre componenti sono formulate dai rispettivi settori specifici e dall'ACR in momenti preassembleari, convocati dal Presidente uscente, alla presenza dei relativi Assistenti.**

4 I membri del Consiglio diocesano si considerano eletti secondo il numero dei voti riportati:

- i primi sette per la lista del Settore Adulti, cioè: i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voto tra gli uomini e i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne, mentre il settimo eletto risulta quello che di seguito ha ricevuto il maggior numero di voto.
- i primi sette per la lista del Settore Giovani, cioè: i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i Giovani e i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le Giovani, mentre il settimo eletto risulta quello che di seguito ha riportato il maggior numero di voti.
- i primi sette per la lista dell'ACR che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Nel caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Compilato il verbale dei risultati elettorali, il Presidente del seggio proclama tali risultati all'Assemblea.

5 Il Consiglio diocesano dispone la cooptazione di rappresentanti delle foranie o zone pastorali caratterizzate da specifiche esigenze per compiti associativi determinati nelle zone stesse, **partecipano** con voto consultivo e di numero non superiore a sei (un membro per forania).

Qualora le zone pastorali considerate fossero già rappresentate in seno al Consiglio, il Consiglio stesso può procedere all'individuazione dei rappresentanti delle zone con specifico mandato, nell'ambito dei Consiglieri.

Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari o Incaricati diocesani dei Movimenti, dai Membri della Presidenza (qualora non fossero stati eletti nel Consiglio), dai Responsabili del MEIC, MIEAC, e FUCI qualora esistenti.

Il Consiglio diocesano coopta al suo interno una Coppia di sposi con voto consultivo, quali Responsabili dell'Ufficio Famiglia ed i Responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

La Presidenza chiama a collaborare — stabilmente o a volta a volta- al proprio lavoro i Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori ed incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile ed opportuno.

Il Consiglio diocesano, appositamente convocato entro 8 gg. dalla convalida dei risultati, avendo presente la situazione dell'AC. in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente, secondo le modalità indicate dal Regolamento Nazionale.

Può essere proposto qualsiasi socio adulto o giovane, dell'uno o dell'altro sesso, anche non facente parte del Consiglio Diocesano, purché sia in regola con gli obblighi statutari. La stessa norma vale anche per gli altri incarichi associativi.

Nella riunione successiva, il Consiglio diocesano, su proposta dei Consigli di Settore, procede all'elezione dei vice presidenti, del rappresentante e vice rappresentante ACR e, su proposta del Presidente, del Segretario e dell'Amministratore.

Il Consiglio diocesano, all'inizio di ogni mandato costituisce le équipes di Settore adulti, del Settore giovani e dell'ACR che sono guidate dai rispettivi Vice presidenti diocesani e dal Responsabile dell'ACR.

Esse sono composte, oltre che dai Responsabili diocesani, dai Consiglieri diocesani di appartenenza e dai Rappresentanti di ogni forania designati per ogni settore dai rispettivi Consigli parrocchiali.

Infine, per le norme transitorie e finali si fa riferimento al Regolamento Nazionale di attuazione e con apposita mozione in assemblea si darà mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione del Consiglio Nazionale.

PREAMBOLO	2
SPECIFICITÀ STORICO-ECCLESIALI DELLA DIOCESI DI NARDÒ - GALLIPOLI E DELL' AZIONE CATTOLICA IN ESSA.....	2
CAPITOLO PRIMO	6
IDENTITÀ DELL' AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI NARDÒ - GALLIPOLI.....	6
<i>Art.1 - L'Associazione Diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale</i>	6
<i>Art.2 - Ordinamento Diocesano</i>	6
<i>Art. 3 - Scelte qualificanti l'Associazione Diocesana</i>	6
CAPITOLO SECONDO	7
ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL' AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI NARDÒ – GALLIPOLI.	7
<i>Art. 4 - Adesione</i>	7
<i>Art. 5 - Partecipazione alla vita associativa</i>	8
CAPITOLO TERZO	10
ARTICOLAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DIOCESANA	10
<i>Art. 6 - Articolazione territoriale</i>	10
<i>Art. 7 - Foranie: strutture diocesane intermedie tra diocesi e parrocchie</i>	10
<i>Art. 8 - Movimenti Nazionali e Movimenti Diocesani</i>	10
CAPITOLO QUARTO	11
ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI, DELLE FORANIE E DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI	11
<i>Art. 9 - Associazione Parrocchiale</i>	11
<i>Art. 10 - Struttura foraniale</i>	12
<i>Art.11 - Movimenti diocesani</i>	13
CAPITOLO QUINTO	13
ORDINAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE DIOCESANA	13
<i>Art. 12 - Assemblea diocesana</i>	13
<i>Art. 13 - Consiglio diocesano</i>	15
<i>Art 14 - Presidente Diocesano</i>	16
<i>Art. 15 - Presidenza diocesana</i>	16
<i>Art. 16 - Comitato dei Presidenti Parrocchiali</i>	17
CAPITOLO SESTO	17
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
<i>Art. 17 - Contributi Associativi</i>	17
<i>Art. 18 - Gestione amministrativa diocesana</i>	18
CAPITOLO SETTIMO	18
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	18
<i>Art. 19</i>	18
<i>Art. 20</i>	19
<i>Art. 21</i>	19
“ALLEGATO A”	20
RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE O DIOCESANO	20
“ALLEGATO B”	20
RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE.	20
“ALLEGATO C”	22
RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO.	22